

CITTÀ DI TORINO
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

cronologico n. 264 del 3 settembre 2009

OGGETTO: Variante parziale n. 175 al P.R.G. concernente l'immobile sito in Torino, via della Rocca n. 47.

Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale.

Premesso che:

la Divisione Urbanistica ed Edilizia privata – Coordinamento Pianificazione Urbanistica – Settore Urbanistica e Patrimonio Storico, ha predisposto il progetto di Variante parziale, formata ai sensi dell'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., riguardante una porzione di fabbricato sito in via della Rocca n. 47 e inserito in un complesso di immobili denominato "Casa Cavalchini-Garofoli".

L'immobile oggetto di variante parziale:

- è ubicato nella Circoscrizione Amministrativa n. 1 Centro – Crocetta, all'interno di un isolato, denominato Santa Gabriella, compreso tra Corso Vittorio Emanuele II, Via Mazzini, Corso Cairoli e Via della Rocca da cui si accede al numero civico 47;
- è destinata dal Piano Regolatore vigente ad ad "Area residenziale R4", che comprende: "Isolati o cellule edilizie residenziali compresi nella zona urbana centrale storica." di cui all'art. 8, punto 4, comma 16 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione; gli interventi edilizi ammessi sono quelli previsti dall'art. 10 delle N.U.E.A., con le modalità di intervento specificate nell'allegato A;
- ricade all'interno del centro abitato ai sensi dell'articolo 81 della Legge Urbanistica Regionale;
- ricade in un contesto già edificato, classificato di categoria A (ex D.M. 1444 /68 – "le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi");
- in base alla Variante n. 100 al P.R.G., risulta compreso nella nella nella classe I(P) di pianura, che riguarda zone non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre particolari limitazioni alle scelte urbanistiche.

La Variante, prevede:

A) Il cambiamento di destinazione urbanistica della porzione posta a sud-ovest del complesso

- immobiliare di via della Rocca n. 47, **da Area R4** – Isolati o cellule edilizie residenziali compresi nella zona urbana centrale storica, **ad Area AT** – Aree da Trasformare comprese nella zona urbana centrale storica, in cui sono consentiti gli interventi e le destinazioni d'uso descritte nell'art. 10 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e nell'apposita scheda;
- B) L'inserimento nel fascicolo II delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. della Scheda n. 36 relativa all'area da trasformare nella Zona Urbana Centrale Storica denominata: "Via della Rocca 47".
- C) Il conseguente inserimento dell'area da trasformare n. 36 nell'elenco delle aree del fascicolo II delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. – schede normative;
- D) La modificazione della tavola 1 - Azzonamento alla scala 1:5.000 da edifici del tessuto consolidato destinati ad Area R4 ad Area da trasformare nella Zona Urbana Centrale Storica;
- E) La modificazione della tavola 3 - Zona Urbana Centrale Storica - Tipi di intervento, alla scala 1:1.000, da "Edifici recenti" ed "Edifici della costruzione ottocentesca della città" ad Area da trasformare n. 36.

Considerato che la Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, inerente il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. «"Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi», all'Allegato II, punto "Ambito di applicazione", prescrive che sono, di norma, esclusi dal processo di valutazione ambientale le Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in ambiti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.).

Si è proceduto pertanto alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità alle fasi di valutazione della procedura V.A.S., secondo la procedura dettata dalla Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, Allegato II, punto "3 Varianti Parziali".

Con nota, prot. 13196 del 20 agosto 2008, di questo Settore, è stata inviata all'Organo Tecnico Comunale V.I.A., all'ARPA, alla Provincia di Torino Servizio V.I.A e all'ASL TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte, il progetto di variante in oggetto per eventuali osservazioni alla prospettata esclusione dalle successive fasi di valutazione della procedura di V.A.S..

La Provincia di Torino, Servizio V.I.A., con nota prot. n. 593790/LB6 dell'8 settembre

2008 (prot. Divisione Ambiente 14340 del 16/09/2008), ritenendo che gli interventi previsti nella variante non comportano ricadute ambientali significative, ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle fasi di valutazione della procedura di VAS.

L'ARPA Piemonte, con nota con nota prot. n. 105325/02 03 del 10 settembre 2008 (prot. Divisione Ambiente 14390 del 16/09/2008), ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS.

Dato atto che dal 20 agosto 2008, data in cui questo Settore ha inviato la documentazione della variante, è scaduto il termine di trenta giorni per l'invio del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008 n 4.

In conclusione: valutata la tipologia del piano in oggetto (variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della l.u.r.); considerato che è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento degli impatti ambientali derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente; visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931; si ritiene che la proposta di Variante in oggetto sia da escludere dalle fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

l'art. 65 dello Statuto della Città;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. di escludere, ai sensi dell'art. 12, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e come previsto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, Variante parziale n. la 175 al P.R.G. concernente l'immobile sito in Torino, via della Rocca n. 47, dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per i motivi espressi in narrativa;

2. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti>;
3. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Il Dirigente Settore
Ambiente e Territorio
ing. Federico Saporiti
F.to Federico Saporiti